



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PARCO E I CAMPI DA GIOCO COMUNALI DI GRAVESANO

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- gli articoli 43, 44, 48, 49, 50 e 53 del Regolamento comunale di Gravesano
- gli articoli 107, 145 e segg. della Legge Organica comunale
- gli articoli 23, 24, 25, 26 del Regolamento d'applicazione della Legge Organica comunale

ritenuto doveroso garantire a tutti i cittadini – in particolare ai bambini – la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, emana la seguente Ordinanza inerente l'utilizzo del parco e i campi gioco comunali.

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina l'accesso e l'uso del parco e dei campi da gioco messi a disposizione dal Comune.

Art. 2 Definizione

1. I parchi giochi sono aree destinate allo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali e didattiche.
2. I campi da gioco sono aree destinate allo svago ed in particolare ad attività sportive.

Art. 3 Orari d'apertura

09:00 – 22:00 orario estivo (1. aprile – 31 ottobre)
09:00 – 19:00 orario invernale (1. novembre – 31 marzo)

Art. 4 Uso, responsabilità e danni

1. I parchi giochi e i campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.
2. È riservata l'applicazione di tutte le altre norme non contemplate nell'Ordinanza in oggetto, ma presenti in normative comunali, cantonali e federali.
3. Le aree possono essere videosorvegliate da parte del Comune.
4. Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati. Eventuali danni devono essere al Municipio segnalati al più tardi entro 48 ore.

Art. 5 Divieti

Nel parco giochi è vietato:

- qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 3 novembre 2016
- gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc...)
- fumare all'interno del parco e dei campi da gioco comunali
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti
- danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area
- consumare bevande alcoliche e stupefacenti di qualsiasi grado
- introdurre cani e animali di qualsiasi tipo

- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi
- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore (il Comune può autorizzare eventuali eccezioni quali attività culturali, manifestazioni, ecc.)
- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti

Art. 6 Altre disposizioni

1. Le attrezzature per il gioco presenti nel Parco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici.
2. l'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore
 - eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione; in questi casi la circolazione potrà avvenire solo a passo d'uomo
 - la circolazione di biciclette è concessa a bambini fino ad un'età massima di dodici anni
3. il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio alla Polizia o Agenzie di sicurezza per il controllo e l'osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 7 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con multe a partire da CHF 100.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dal 16 luglio 2018 e abroga qualsiasi altra disposizione precedente.

Art. 9 Rimedi di diritto

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 13 giugno 2018.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

Risoluzione municipale nr. 399 del 20 luglio 2020 (modifica art. 5)

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 21 luglio 2020 e il 21 agosto 2020

Gravesano, 21 luglio 2020